

CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE CLINICO FARMACOLOGICA E RIMBORSO FARMACO

TRA

La EMN Research Italy Impresa Sociale S.r.l., con sede legale in Via Saluzzo 1/A – CAP 10125 Torino, P. IVA 11607070015, in persona del legale rappresentante, Dott. Andrea Novali, ivi domiciliato per la sua carica, (di seguito denominato il “Promotore”) con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo emnresearchitaly@pec.emnresearch.it,

E

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Napoli, via Sergio Pansini, n. 5, CAP 80131, P.I. 06909360635, nella persona del Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino, ivi domiciliata per la sua carica, (di seguito denominata “Azienda”)

PREMESSO

- che la EMN Research Italy Impresa Sociale S.r.l., ha stipulato, in data 16/09/2019, con il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la convenzione relativa alla sperimentazione dal titolo: “Studio di Fase II, Multicentrico, in aperto, randomizzato che compara Daratumumab combinato con Bortezomib-Ciclofosfamide-Desametasone (Dara-VCd) versus l’associazione di Bortezomib-Talidomide-desametasone (VTd), come induzione pre-trapianto e consolidamento post-trapianto, entrambi seguiti da una fase di mantenimento con Ixazomib da solo o in combinazione con Daratumumab, in pazienti giovani affetti da mieloma multiplo (MM) alla diagnosi eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali”. - Protocollo Numero: EMN18, Numero EudraCT: 2018-002089-37, che si svolgerà sotto la responsabilità del Prof. Fabrizio Pane, Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia;
- che il Comitato Etico competente ha espresso il proprio parere favorevole all’esecuzione della sperimentazione in oggetto nella seduta del 15/05/2019 – Parere n. 28/19 - Atto n. 241 del 05/06/2019;
- che al fine di regolamentare la conduzione della sperimentazione e consentire il rimborso del farmaco Talidomide, utilizzato per la citata sperimentazione e fornito dall’A.O.U., ai sensi della convenzione per la Sperimentazione Clinica in argomento, si rende necessario stipulare una convenzione con il citato Promotore;
- che è previsto l’arruolamento di circa 5 (cinque) pazienti presso l’Azienda. L’arruolamento sarà di tipo competitivo e pertanto lo studio si concluderà comunque al raggiungimento di un totale di 400 soggetti valutabili.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

L’Azienda garantisce di disporre di personale dotato di esperienza e di capacità nella conduzione dei clinical trials in GCP, di un’adeguata popolazione di pazienti, delle strutture e delle risorse per

condurre lo Studio in modo professionale e competente, garantendo inoltre che non parteciperà ad altri studi che, per la loro natura, possano pregiudicare l'adempimento degli obblighi relativi alla conduzione dello Studio di cui al presente contratto.

L'Azienda riconosce di condurre lo Studio:

(i) nel rispetto del Protocollo dello Studio, ivi incluso qualunque emendamento allo stesso che possa essere adottato di volta in volta ("il Protocollo"), nel rispetto delle disposizioni di cui alla versione attuale della Dichiarazione di Helsinki; in particolare l'Azienda non dovrà mai mettere a rischio la salute ed il benessere dei pazienti effettuando le attività del Protocollo in maniera non sicura.

(ii) nel rispetto della normativa nazionale, delle leggi, dei regolamenti e linee guida in materia (ivi incluse le leggi sulla privacy, tra cui il Regolamento Europeo 679/2016).

(iii) Nel rispetto delle linee guida di Buona Pratica Clinica (GCP) della Conferenza Internazionale sull'Armonizzazione (ICH) dei requisiti tecnici per la registrazione dei farmaci ad uso umano, recepite in Italia con il D.M. 15/07/1997 (G.U. 18/8/1997), del d.lgs211/2003 e delle altre linee guida in materia, generalmente accettate, dell'ICH o della Comunità Europea;

(iv) Qualsivoglia altra disposizione normativa o regolamentare applicabile allo Studio.

I contenuti, lo scopo, le tempistiche e le modalità di esecuzione dello studio sono contenuti nel protocollo generato dal Promotore.

ARTICOLO 3

ENTRATA IN VIGORE – DURATA DELLA CONVENZIONE – RECESSO

Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione del presente documento contrattuale e s'intenderà valido fino alla conclusione della Sperimentazione indicata in premessa, la cui durata approssimativa prevista è fino al 19 settembre 2023 (data stimata), salvo proroga o anticipato scioglimento per mutuo consenso o conclusione anticipata per intervenuti eventi avversi.

Qualora la sperimentazione non venisse conclusa entro tale data, il Promotore avrà la facoltà di prorogare la convenzione per il tempo necessario ai fini dell'ultimazione della sperimentazione stessa, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'Azienda almeno 30 giorni prima della scadenza.

Dalla presente convenzione ciascuna parte potrà tuttavia recedere prima della scadenza senza penali, dando un preavviso di 30 giorni mediante raccomandata A.R. ferma restando l'adozione delle necessarie misure di sicurezza a tutela della salute del paziente. Tale preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata a EMN Research Italy Srl i.s., Via Saluzzo 1/A, 10125 Torino, all'attenzione del rappresentante legale, Dr Andrea Novali, ed avrà effetto dal momento del ricevimento dell'altra parte.

Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva il diritto di interrompere immediatamente la Sperimentazione per gravi e documentate inadempienze dell'altra parte e in qualunque momento nel caso si abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti.

Resta inteso che le obbligazioni di cui ai successivi articoli: 9 (Consenso al trattamento dei dati personali), 10 (Segretezza) e 11 (Proprietà dei risultati) sopravvivranno all'estinzione, per qualsiasi causa, della presente convenzione.

ARTICOLO 4

REFERENTE DELLA CONDUZIONE CLINICA DELLA SPERIMENTAZIONE

Viene individuato, il Prof. Fabrizio Pane quale referente per la conduzione scientifica dello studio clinico presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia in cui lo studio si svolge, il quale potrà essere coadiuvato dal personale medico strutturato e non, che abbia al riguardo dato la propria disponibilità. Nessun personale estraneo, al di fuori di quello sopra menzionato, potrà essere impiegato nella sperimentazione.

ARTICOLO 5

FORNITURA MATERIALE - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

I Farmaci, Daratumumab, Bortezomib, Ixazomib, Ciclofosfamide e Desametasone verranno forniti gratuitamente dal Promotore, in quantità sufficiente per la conduzione dello Studio in argomento. Per quanto concerne il farmaco Talidomide, vista la modalità di prescrizione prevista in Italia, si specifica che il farmaco verrà acquistato direttamente dall'Azienda per ogni singolo paziente e che tali costi verranno anticipati dal Promotore previa richiesta da parte del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università degli Studi Federico II.

Successivamente, il Referente della conduzione clinica della Sperimentazione dovrà fornire alla Farmacia, di volta in volta, richiesta scritta di acquisto del farmaco Talidomide per il braccio di controllo (Vtd), per un totale di 24 confezioni.

Il Promotore si impegna a versare all'Azienda un importo pari a € 9.206,40 + IVA, per l'acquisto del farmaco Talidomide per il braccio di controllo (Vtd), ogni due pazienti arruolati in via anticipata, come dettaglio nella tabella sottostante:

Braccio di Controllo – VTd

| Visita / Tempo | Rimborso Compenso- Thalidomide | Totale x 2 pazienti |
|-----------------------|---|----------------------------|
| Induzione | € 383,60 / confezione 2 confezioni x 4 cicli € 3.068,80 | € 6.137,60 |
| Consolidamento | € 383,60 / confezione 2 confezioni x 2 cicli € 1.534,40 | € 3.068,80 |
| Totale | | € 9.206,40 + IVA |

I riferimenti bancari dell'Azienda utili al versamento dell'anticipo per l'acquisto della Talidomide da parte del Promotore sono:

A.O.U. Federico II
Via Pansini, 5
80131 Napoli
C.F. P.IVA06909360635
Codice Univoco UFMDEA
IBAN: IT47 0030 6903 5941 0000 0300 036

L'Azienda si impegna a trasmettere al Promotore la documentazione relativa all'attestazione dell'acquisto del Farmaco, ovvero copia della fattura d'acquisto e/o una dichiarazione firmata dal Direttore della Farmacia Centralizzata dell'Azienda.

Gli eventuali avanzi degli anticipi per gli acquisti di farmaco dovranno essere comunicati dal Referente per la conduzione scientifica dello studio clinico all'U.O.C. Gestione Risorse Economiche –Finanziarie dell'A.O.U. per essere restituiti al Promotore al termine della fase di consolidamento dell'ultimo paziente randomizzato alla terapia con Talidomide.

Al termine della fase di consolidamento dell'ultimo paziente randomizzato alla terapia con Talidomide, quindi, il Promotore emetterà apposita nota di variazione regolarmente assoggettata ad IVA per l'importo da restituire, che dovrà essere saldato a:

EMN Research Italy srl Impresa Sociale
Via Saluzzo 1/A
10125 Torino
P.IVA 11607070015
Codice Univoco USAL8PV
IBAN: IT60 W060 8501 0010 0000 0022 679

L'Azienda manterrà l'esclusivo controllo dei Farmaci in Studio, li gestirà e li conserverà nel rispetto della normativa applicabile e secondo quanto descritto nel Protocollo fino al momento della consegna al referente della conduzione clinica della Sperimentazione o suo delegato. L'Azienda farà uso dei Farmaci su citati unicamente allo scopo di condurre la sperimentazione nel più rigoroso rispetto del protocollo e per nessun altro scopo, e solo per i pazienti che saranno arruolati nello studio stesso, e non trasferiranno per nessun motivo i farmaci in studio a terzi. I farmaci non utilizzati e/o scaduti dovranno essere smaltiti dal Servizio di Farmacia al termine della ricerca secondo le procedure interne.

ARTICOLO 6

ASSICURAZIONE

Il Promotore dà atto di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che si assume per decessi o danni arrecati a persone o cose derivanti dalla sperimentazione, ivi compresi i costi per il trattamento medico, anche successivo alla partecipazione allo studio, dei soggetti sottoposti a sperimentazione qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione, nonché a favore degli sperimentatori e verso terzi direttamente o indirettamente implicati nell'esecuzione ed in conseguenza della sperimentazione.

Il Promotore ha stipulato con la compagnia HDI Gerling Industrie Versicherung AG, Rappresentanza Generale per l'Italia, una Polizza di Assicurazione responsabilità civile Sperimentazioni cliniche n. 390-01590135-30015 - Valida dal 15/09/2018 al 15/09/2023. Il Promotore solleva inoltre l'Azienda e il personale da essa dipendente da ogni responsabilità connessa alla sperimentazione salvo il caso di dolo.

ARTICOLO 7

EVENTI AVVERSI

Tutti gli eventi avversi seri che dovessero verificarsi nel corso dello studio devono immediatamente ed entro 24 ore essere segnalati dal medico Sperimentatore al Servizio di Farmacovigilanza del Promotore:

EMN Research Italy

Tel.: +393924398409; Fax: +39/0110133182

E-mail: drugsafety@emnresearch.it

Lo stesso avverrà anche nel caso in cui un evento possa mettere a rischio la sicurezza dei pazienti o la conduzione dello Studio stesso.

Tali eventi si segnaleranno alla Farmacovigilanza del Promotore (sopra indicata) con rapporti scritti dettagliati ad eccezione di quelli che il Protocollo o altro documento identifichi come eventi che non necessitano di essere segnalati immediatamente. Tali rapporti, iniziali e di follow-up, dovranno identificare i soggetti mediante un codice unico assegnato ai soggetti che partecipano allo Studio, evitando tassativamente l'inserimento dei nomi dei soggetti, di numeri di identificazione personale dei soggetti (es.: tessere sanitarie) e/o dell'indirizzo dei soggetti.

A sua volta il Servizio di Farmacovigilanza del Promotore si impegna a comunicare all'Azienda qualsiasi reazione avversa seria ed inattesa che dovesse verificarsi in qualsiasi altra sede, nel corso dello Studio, e a notificare all'Autorità Competente gli eventi avversi secondo quanto previsto dalle normative vigenti. L'Azienda si impegna, da parte Sua, a informare il proprio Comitato Etico di riferimento.

ARTICOLO 8

CONSENSO DEI PAZIENTI ALLA SPERIMENTAZIONE

L'Azienda, attraverso il medico responsabile della sperimentazione, individuato nello Sperimentatore Principale o in altri medici dallo stesso indicati, si impegna a fornire tutte le informazioni concernenti la sperimentazione e a far firmare il modulo di consenso informato scritto (la versione approvata dal Comitato Etico), ad ogni paziente arruolato (consegnando copia dello stesso al paziente) prima dell'inizio di qualsiasi procedura di studio, prevista dal protocollo) o, se il soggetto non è in grado di fornire il consenso informato in quanto incapace di intendere e volere, al rappresentante legalmente riconosciuto, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. Qualora si tratti di incapacità temporanea, l'Azienda si impegna a richiedere il consenso informato al proseguimento della sperimentazione al soggetto stesso, all'atto della acquisizione della capacità decisionale.

ARTICOLO 9

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda con la sottoscrizione della presente Convenzione, presta esplicito consenso al fatto che, ai fini della gestione della stessa, i suoi dati vengano inseriti nelle banche dati del Promotore per la gestione contabile, amministrativa e tecnica della stessa, e che potranno, per le necessità di cui sopra, essere forniti anche ad altre società, collegate al Promotore, o a terzi, ove ciò sia necessario per le facoltà e gli adempimenti connessi all'oggetto della presente convenzione.

L'Azienda conferma altresì di essere stata informata dal Promotore dei diritti riconosciuti alla medesima dal Regolamento Europeo 679/2016, sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del

diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di essere stata informata relativamente alle linee guida per i trattamenti dei dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali.

Il Promotore e l'Azienda, nelle rispettive qualità di Titolare del trattamento dei dati dei pazienti nei campi di loro competenza, si impegnano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016, le Linee Guida e le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla notificazione, alla designazione di Incaricati e Responsabili, alla custodia e sicurezza delle informazioni.

Il Promotore e l'Azienda si impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le misure di sicurezza sia tecniche sia organizzative imposte dalle norme applicabili e Linee Guida per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione dello Studio contro ogni accidentale o illegittima distruzione o accidentale perdita e danno, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati e contro tutte le altre illegittime e non autorizzate forme di trattamento.

Il Promotore, in particolare, predispone idonea informativa che verrà fornita agli interessati tramite l'Azienda, con indicazioni specifiche relative a:

- a. la natura dei dati trattati dal Promotore e la circostanza che tali dati vengano trasmessi all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea;
- b. il ruolo svolto dal Promotore riguardo al trattamento dei dati e le finalità e modalità di quest'ultimo;
- c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati o di responsabili;
- d. l'esercizio del diritto d'accesso e gli altri diritti in materia di dati personali nei confronti del Promotore e degli altri soggetti eventualmente destinatari dei dati (artt. 7 e 8 del Codice).

Il Promotore inoltre predispone il modulo per l'acquisizione del consenso dei pazienti al trattamento dei dati; con la sottoscrizione di tale consenso, i pazienti autorizzano lo Sperimentatore a far esaminare la propria documentazione medica originale da personale del Promotore, da rappresentanti del Comitato Etico e dalle autorità sanitarie competenti, al fine di verificare l'aderenza alle procedure dello studio e l'accuratezza e la veridicità dei dati raccolti.

ARTICOLO 10

OBBLIGO DI SEGRETEZZA

L'Azienda, nella persona dello Sperimentatore Principale, si impegna a mantenere tutti i dati, informazioni, notizie e documenti forniti dal Promotore per l'esecuzione della sperimentazione nella più assoluta e completa segretezza, nonché ad estendere tale obbligo a qualunque altra persona che, per qualsiasi motivo, di tali dati, informazioni, notizie e documenti possa venire eventualmente a conoscenza.

Gli obblighi di non divulgazione non si applicheranno alle seguenti Informazioni:

- a. Informazioni che siano o divengano di pubblico dominio per colpa non imputabile all'Azienda o ai suoi Rappresentanti;
- b. Informazioni che vengano rivelate da terzi legalmente autorizzati a divulgarle;
- c. Informazioni che siano già in possesso dell'Azienda, come dimostrato da precedente documentazione scritta, purché di ciò sia avvisato il Promotore per iscritto entro dieci (10) giorni dalla comunicazione dell'informazione da parte del Promotore;
- d. Informazioni comunicate ad un'autorità pubblica o per ordine definitivo di una autorità giudiziaria competente purché i) tale comunicazione sia effettuata con tutte le precauzioni legali o giudiziali

applicabili in analoghe situazioni; ii) ne venga data al Promotore notizia scritta con ragionevole anticipo; e iii) l'Azienda adotti tutte le necessarie cautele per limitare l'ambito di tale divulgazione.

Tutti i vincoli di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente Convenzione resteranno comunque in vigore, nel rispetto della normativa applicabile, anche a seguito dello scioglimento della presente Convenzione.

ARTICOLO 11

DIRITTI DI PROPRIETA' – SCOPERTE - ED UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI – PUBBLICAZIONI

Tutti i materiali, inclusi i documenti, le apparecchiature, i dati, i programmi ed i suggerimenti di qualunque natura, così come i diritti sui dati (inclusi, senza limitazione le schede di raccolta dati, i data worksheet di laboratorio e i report) ottenuti durante la conduzione o generati come risultati dello Studio ("Dati dello Studio") diverranno e resteranno di proprietà del Promotore.

Tutte le invenzioni, le scoperte, i procedimenti o i miglioramenti (di seguito "Invenzioni") inerenti al farmaco in Studio o alla Sperimentazione di cui al presente contratto saranno di proprietà esclusiva del Promotore.

Il Promotore sarà altresì proprietario delle Invenzioni sviluppate e concepite congiuntamente o disgiuntamente con uno o più Rappresentanti dell'Azienda.

L'Azienda e lo Sperimentatore dovranno prontamente notificare per iscritto al Promotore qualunque Invenzione e il Promotore avrà il diritto, tra gli altri, allo sfruttamento scientifico dei Dati della Sperimentazione e delle Invenzioni.

Sia l'Azienda sia lo Sperimentatore trasferiscono al Promotore, mediante il presente atto, qualsivoglia diritto che essi possano acquisire in relazione ai Dati dello Studio e alle Invenzioni.

L'Azienda dichiara e riconosce che il corrispettivo complessivo di cui all'articolo 5 che precede, è stato discusso negoziato ed accettato.

I risultati dello Studio appartengono al Promotore.

Il Promotore garantisce ai sensi del DM 12.05.06, art. 5, 3° comma il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo Studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale, in accordo con quanto segue:

lo Sperimentatore Principale avrà il diritto di utilizzare i risultati dello studio a fini didattici, in comunicazioni a congressi e pubblicazioni scientifiche previo consenso scritto del Promotore. Il Promotore avrà a disposizione un periodo di tempo di quindici (15) giorni per gli abstract e di trenta (30) giorni per le pubblicazioni scientifiche per visionare la proposta di divulgazione/pubblicazione, la cui necessità è prevista al solo fine di proteggere eventuali informazioni riservate ivi contenute. In caso di diniego il Promotore dovrà argomentare il diniego per iscritto e concordare con lo Sperimentatore Principale la modalità di divulgazione dei dati (in termini di tempo e/o di tipologia di informazione) senza pregiudicare la divulgazione, con massima trasparenza, di informazioni utili ai fini della salute pubblica.

Per eventuali risultati suscettibili di brevetto, il Promotore riconosce il diritto dell'Inventore ad esserne riconosciuto autore.

ARTICOLO 12

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le norme che regolano il presente contratto sono interdipendenti ed inscindibili e pertanto la violazione di una sola di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere per giusta causa il

contratto dando comunicazione alla controparte con raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo indicato nel presente atto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, troverà applicazione la disciplina prevista nella presente convenzione.

ARTICOLO 13

IPOTESI DI SCIoglIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

Qualora si verifichi una delle ipotesi di scioglimento anticipato previste dalla presente Convenzione, si applica la seguente disciplina.

L'Azienda dovrà restituire al Promotore qualsiasi somma eventualmente presa anticipatamente e non spesa dall'Azienda per lo Studio, prima dell'effettiva data di risoluzione.

Tutti i materiali inutilizzati dovranno essere restituiti dall'Azienda al Promotore.

Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato della convenzione non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

ARTICOLO 14

EVENTUALI MODIFICHE

Le disposizioni della presente convenzione potranno essere modificate successivamente soltanto in forma scritta, previo parere favorevole del Comitato Etico, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti. Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti.

ARTICOLO 15

LEGISLAZIONE

Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto, le parti si rimettono alla disciplina di cui al D.Lgs 211/2003 e ss.mm.ii. della vigente disposizione in materia.

ARTICOLO 16

SPESE DI BOLLO, REGISTRAZIONE, ALTRI ONERI FISCALI

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma II del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del Promotore. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dal Promotore per gli effetti dell'art 6 del DM 17/06/2014.

ARTICOLO 17

FORO COMPETENTE

Il foro competente in via esclusiva a giudicare tutte le controversie sorte tra le parti contraenti e relativo alla presente convenzione è quello di Napoli.

ARTICOLO 18

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- Entrata in vigore – durata della convenzione – recesso
- Assicurazione
- Clausola risolutiva espressa
- Foro competente.

ARTICOLO 19

TUTELA DEI DATI

La sottoscrizione della presente convenzione comporta la raccolta ed il trattamento, da parte dell'Azienda e del Promotore dei rispettivi "dati personali", nel rispetto del dettato normativo e degli obblighi di riservatezza stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016.

La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data di ultima sottoscrizione, che verrà effettuata con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 22.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data.....

Per EMN Research Italy Impresa Sociale S.r.l. Per A. O. Universitaria Federico II

Il legale rappresentante

Dott. Andrea NOVALI

.....

Il Direttore Generale

Avv. Anna IERVOLINO

.....

Lo Sperimentatore per accettazione

Prof. Fabrizio Pane

.....